

Altre non indifferenti variazioni furono ugualmente eseguite in riguardo ai Magistrati delle principali Città Capi delle rispettive Provincie del Gran-Ducato. In Siena rimasero soppressi il Tribunale degli Esecutori di Gabella, il Giudice Camerale, il Giudice de' Pupilli ed altri simili (a), e vi fu eretto nel tempo istesso un Magistrato Supremo. Fu soppressa la Pratica Segreta a cui apparteneva una privata Giurisdizione sugli Affari riguardanti il Territorio Pistoiese, e dato un miglior Regolamento per la Curia di quella Città (b). In Pisa vennero abolite le Giurisdizioni spettanti ai Consoli del Mare e Ufficio dei Fossi (c); E finalmente si estesero al restante dello Stato i provvedimenti prescritti nella Capitale sui Termini e Istanze delle Cause (d) sugli Onorarj dovuti ai Causidici (e) e sulle spese degli Atti da farsi nei rispettivi Tribunali regolandosene il tenue importare con delle invariabili Tariffe (f).

Rimase in tal forma nel suo intero semplicizzata e rior-
dinata la generale Montatura dei Tribunali e Magistrati,
assicurata ai Sudditi la sollecita amministrazione di Giusti-
zia e impedita per sempre la rinnovazione dei vergognosi
esempj di Cause perpetuate per più generazioni ed ultimate
con la rovina delle Famiglie disgraziatamente astrette a so-
stenerle.

(a) Editto de' 28. Ottobre 1777.

(b) Motuproprio de' 14. Giugno
1775. e 10. Dicembre 1778.

(c) Editto de' 19. Dicembre 1780.

(d) Motuproprio de' 20. e Editto
de' 28. Ottobre 1777. e Legge de-
gli 11. Maggio 1779.

(e) Motuproprio de' 12 Ottobre
1779.

(f) Motuproprio de' 23. Novem-
bre, e 4. Dicembre 1775. . Notifi-
cazione de' 14. Aprile 1781. e Edit-
to de' 2. febbrajo 1786.